Comune di Mordano ***Via Bacchilega 6 – 40027 Mordano***	NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE finanziaria e tributi
	Sede Operativa a Imola ***Via Cogne, 2 – 40026 Imola (BO)***

IMU 2022 - Imposta Municipale Propria

Che cos'è?

E' l'imposta che interessa i fabbricati, i fabbricati rurali, le aree fabbricabili e i terreni agricoli. Istituita dal 2012 in via sperimentale, **è stata disciplinata ex novo con la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 a decorrere dall'anno 2020.**

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli).
L'imposta si calcola applicando al valore dell'immobile l'aliquota deliberata annualmente dal Comune.
L'IMU, come negli anni in precedenza, non si paga per l'abitazione principale del soggetto passivo di imposta e per gli immobili ad essa equiparati dalla legge o dal regolamento IMU comunale, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggetti all'imposta.

NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI 1) IMU – Imposta Municipale Propria e 3) "FOCUS Applicazione della esenzione IMU per abitazione principale" SONO RIPORTATE ALCUNE NOVITA' 2022.

Chi la paga?

- Il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazioni finanziaria (dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto);
- il possessore di **abitazione di lusso adibita ad abitazione principale**, iscritte al catasto fabbricati alle categorie **A/1 - A/8 e A/9** e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una per ciascuna categoria catastale **con aliquota al 6 per mille e detrazione € 200,00**;
- il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione (art.542 del codice civile) sulla casa di residenza familiare – purchè posseduta al 100% dal defunto ovvero in % dai soli coniugi
- il genitore affidatario dei figli per la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice che costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso ai soli fini dell'applicazione dell'imposta IMU purchè i figli siano **conviventi - solo per le abitazioni principali di categoria A/1 – A/8 e A/9**

ATTENZIONE: DAL 2020 è necessaria la coesistenza di entrambe le condizioni, ossia l'assegnazione della casa familiare e l'affidamento (anche disgiunto) di almeno uno dei figli (purché non maggiorenne).

Come si paga? Il Comune manda il modello F/24 precompilato?

No. L'imposta è dovuta in autoliquidazione, ovvero deve essere calcolata dal contribuente**.**
Il Comune NON invia un modello di pagamento F/24 precompilato. Il contribuente può calcolare l'imposta utilizzando un valido ausilio di calcolo IMU personalizzato con le aliquote del Comune e con la stampa del modello di pagamento F/24, tramite link a **http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=mordano**.

Quando si paga?

Scadenza 16 giugno 2022: si paga l'acconto o l'intera imposta
Scadenza 16 dicembre 2022: si paga il saldo

Come calcolo l'IMU dopo la scadenza o se ci si accorge di avere versato IMU calcolata su condizioni agevolative non più presenti ?
Dopo tale data, può utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso, che gli consente di pagare l'imposta con sanzioni ridotte e interessi calcolati sui giorni di ritardo. E' possibile calcolare automaticamente sanzioni ed interessi sommandoli all'imposta da versare e stampare il modello di pagamento F/24, tramite link a **https://www.amministrazionicomunali.it/ravvedimento/calcolo_ravvedimento.php**

Si raccomanda di verificare che persistano le condizioni per le quali il contribuente usufruisce di esenzioni o agevolazioni (esempio: decadenza agevolazione per comodato gratuito a seguito di acquisizione di altra abitazione (anche in %) su territorio italiano, oppure: variazione di residenza comodatario, o ancora: raggiungimento maggiore età figli già affidati con sentenza tribunale. In tali casi, qualora non sia già stato notificato avviso di accertamento tributario, si suggerisce di avvalersi del ravvedimento operoso, al fine di non incorrere in sanzioni.

Qual è l'ufficio comunale che si occupa dell'IMU?

L'ufficio Tributi Associato Area Est - Comune di Mordano con sede a Mordano in via Bacchilega, 6
Apertura al pubblico: mercoledì 9,00 – 12,00
telefonando ai numeri o scrivendo alla mail sotto indicati esponendo il caso.
Si privilegiano informazioni in via telefonica o per mail
Recapito telefonico : 0542/ 56921; fax: 602340
e-mail : tributi.mordano@nuovocircondarioimolese.it; pec: comune.mordano@cert.provincia.bo.it

sito web: https://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/enti/mordano

N.B. Il presente vademecum è stato elaborato sulla base delle norme in vigore alla data del 15 aprile 2022. Qualora successivamente intervenissero modifiche normative, sarà cura dei contribuenti adeguare gli adempimenti alle stesse. Le indicazioni riportate nelle presenti istruzioni non sono esaustive di tutte le casistiche soggette o esenti da imposta, ma prendono in esame quelle di carattere più frequente.

IMU - Imposta Municipale Propria

Sommario

1) IMU – Imposta Municipale Propria …… pag. 3
2) Aliquote IMU 2022…… pag. 4
3) FOCUS Applicazione della esenzione IMU per abitazione principale …… pag. 6
4) Assimilazioni all'Abitazione principale…… pag. 6
5) Immobili concessi in comodato d'uso gratuito…… pag. 7
6) Immobili locati a canone concordato…… pag. 7
7) Fabbricati a destinazione speciale "imbullonati" …… pag. 8
8) Fabbricati rurali e terreni agricoli…… pag. 8
9) Il calcolo dell'IMU…… pag. 9
10) Versamenti…… pag. 9
11) Scadenze e orari di apertura straordinaria …… pag.10
12) Dichiarazione IMU…… pag.11
13) Norme legislative e regolamentari …… pag.13

1) IMU – Imposta Municipale Propria

Con la L. n.160/2019, dal 1° gennaio 2020 è stata disciplinata l'imposta municipale propria **(IMU),** di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ed è stata abolita la TASI.

Il presupposto dell'IMU è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune: fabbricati, fabbricati rurali, aree fabbricabili e terreni agricoli.

Soggetti passivi sono coloro che sono soggetti al pagamento dell'IMU:

- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il possessore di abitazione di lusso adibita ad abitazione principale, iscritte al catasto fabbricati alle categorie **A/1 - A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7** nella misura massima di una per ciascuna categoria catastale;
- il genitore affidatario dei figli per la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice che costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso ai soli fini dell'applicazione dell'imposta IMU purchè i figli siano conviventi. - **solo per le abitazioni principali di categoria A/1 – A/8 e A/9**.
  Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. **ATTENZIONE: dal 2020** è necessaria la coesistenza di entrambe le condizioni, ossia l'assegnazione della casa familiare e l'affidamento (anche disgiunto) di almeno uno dei figli (purché non maggiorenne);
- per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D.Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU è effettuato da chi amministra il bene;
- il Trustee poiché titolare del diritto di proprietà sui beni in trust.

Nell'ipotesi in cui vi siano **più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile (possesso in %)**, per **ognuno l'onere della obbligazione tributaria è autonomo** e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.

PER IL SOLO ANNO 2022: Ai sensi dell'art. 1, co. 743, L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), è **ridotta al 37,5%** l'imposta municipale unica per i **soggetti passivi** tenuti al pagamento dell'IMU **NON RESIDENTI** nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.
La riduzione potrà riguardare **un solo immobile destinato ad uso abitativo**, posseduto a titolo di proprietà o usufrutto. La stessa è concessa a condizione che l'unità immobiliare posseduta **non venga concessa in locazione o comodato d'uso**.
Attenzione: per usufruire di questa agevolazione è necessario presentare la dichiarazione IMU con indicazione in note dell'esistenza delle condizioni: iscrizione AIRE, titolarità e dati pensione in regime di convenzione, assenza di locazione o comodati.
La mancanza di dichiarazione IMU potrà dare luogo a sanzione per omessa dichiarazione, ai sensi delle norme vigenti.
La norma ha carattere transitorio e, ad oggi, ha valenza per il solo anno 2022. In mancanza di ulteriori modifiche, dal 2023 ritrova applicazione l'art. 1, comma 48 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021) che prevede la riduzione del 50% dell'imposta IMU dovuta.

ESENZIONE dal pagamento dell'IMU

- L'abitazione principale e le sue pertinenze (nel numero massimo di una per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 e C/7), ad eccezione delle abitazioni principali di lusso iscritte al catasto fabbricati alle categorie A/1 - A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- abitazione ed eventuale pertinenza posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani/disabili, che spostano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari e a quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- abitazione principale e relative pertinenze del genitore affidatario dei figli per la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice purchè i figli siano minorenni e conviventi ex art. 1, comma 741 comma 1 lett. c) n.4) della L. 27.12.2019, n. 160;
- unico immobile (non in categoria A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza;
- terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

RIDUZIONI PAGAMENTO IMU DEL 50%

- E' prevista la riduzione del 50% della base imponibile per immobili concessi con contratto registrato in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitore>figlio e figlio>genitore), in presenza delle condizioni previste dalla legge (si veda sezione dedicata);
- la riduzione del 50% della base imponibile per immobili con vincolo di interesse storico artistico;
- la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili; le modalità e le condizioni per accedere alla riduzione sono definite all'art. 8 del vigente Regolamento IMU.

Il Comune ha messo a disposizione sul proprio sito https://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/enti/mordano/imu/moduli e distribuito da URP e Ufficio Tributi appositi moduli di comunicazione che, debitamente compilati e consegnati, sostituiscono gli adempimenti dichiarativi.

PER I SOLI CINEMATOGRAFI E TEATRI. Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78

SI RICORDA che con il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78 "Esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore del turismo e dello spettacolo", anche **per l'anno 2022 non è dovuta l'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3** destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Si precisa che per soggetti esenti dal versamento IMU occorre che esista coincidenza tra gestore delle attività economiche e proprietario dell'immobile. L'esenzione IMU compete anche ai titolari di un diritto reale di godimento, agli utilizzatori in forza di un contratto di leasing e ai concessionari di beni demaniali. Pertanto per accedere all'esenzione di cui sopra i soggetti passivi devono:

1) possedere un immobile in categoria D3 adibito a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
2) gestire direttamente in forma imprenditoriale (stesso codice fiscale) nell'anno 2022 l'attività presso l'immobile come da Scia o altra autorizzazione all'esercizio di impresa rilasciata;
3) presentare dichiarazione IMU entro i termini di cui alla successiva pag. 11 ai fini del riconoscimento della esenzione stessa.

2) **Aliquote anno 2022:** il Comune ha deliberato le aliquote (delibera C.C. n. 4 del 17.2.2022) confermando le stesse aliquote anno 2021.

TIPOLOGIA	Aliquote	Moltiplicatori alla rendita rivalutata	Quota Comune in ‰	Quota Stato in ‰
Aliquota ordinaria (applicabile in tutti i casi non diversamente disciplinati)	9,6 ‰		9,6 ‰	0 ‰
Abitazioni e pertinenze				
Abitazioni a disposizione e/o non locate e relative pertinenze;	10,6 ‰	160	10,6 ‰	0 ‰
Abitazioni locate a canone libero	9,6 ‰	160	9,6 ‰	0 ‰
Altre pertinenze garage, depositi e posti auto non pertinenze C2- C6 -C7	9,6 ‰	160	9,6 ‰	0 ‰
Unità immobiliari locate a canone concordato e relative pertinenze rilevabili dal contratto di locazione Cfr. AGEVOLAZIONE ULTERIORE SUL TOTALE DOVUTO	7,6 ‰	160	7,6 ‰	0 ‰
Abitazioni in comodato gratuito a **parenti fino al terzo grado** e pertinenze C/2, C/6 e C/7 nel limite di una per categoria AGEVOLAZIONE ULTERIORE SU BASE IMPONIBILE	7,6 ‰	160	7,6 ‰	0 ‰
Abitazioni in comodato a terzi o parenti non ricompresi in quelli fino al terzo grado	9,6 ‰	160	9,6 ‰	0 ‰
Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dall'Acer o enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 DPR 24.7.1977, n. 616 (detrazione € 200,00)	4,6 ‰	160	4,6 ‰	0 ‰
Abitazione principale di lusso (detrazione € 200,00), solo per le categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze C2 – C6 – C7 (N.B. una sola per categoria)	6,0 ‰	160	4,6 ‰	0 ‰
Abitazione a titolo di proprietà o di usufrutto posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), non pensionati nei rispettivi Paesi di residenza ovvero ulteriore unità immobiliare posseduta da AIRE con requisiti per l'assimilazione all'abitazione principale e eventuale pertinenza **N.B. si veda novità per soggetti passivi IMU NON RESIDENTI nel territorio dello Stato Italiano che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**	10,6 ‰	160	10,6 ‰	0 ‰
A/10 uffici e studi privati	9,6 ‰	80	9,6 ‰	0 ‰
C/1 negozi e botteghe	9,6 ‰	55	9,6 ‰	0 ‰
Gruppo catastale C3 - C4 - C5 laboratori per arti e mestieri **Gruppo catastale B**	9,6 ‰	140	9,6 ‰	0 ‰
Gruppo catastale D5 banche ed istituti di assicurazione	9,6 ‰	80	2,0 ‰	7,6‰
Gruppo catastale D - tranne D5 altri fabbricati: alberghi, opifici, altri fabbricati per funzioni produttive esclusi rurali	9,6 ‰	65	2,0 ‰	7,6‰
Abitazioni in possesso del requisito di **ruralità**	7,6 ‰	160	7,6 ‰	0 ‰
Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	esenti			
Terreni agricoli diversi dai precedenti	7,6 ‰	135	7,6 ‰	0 ‰
Aree fabbricabili	10,6 ‰	valore mercato	10,6 ‰	0 ‰
Fabbricati rurali strumentali – in precedenza pagavano TASI	1 ‰	A SECONDA DELLA CAT. CATASTALE	1 ‰	0 ‰

	3) FOCUS Applicazione della esenzione IMU per abitazione principale. Requisiti e novità 2022

In relazione alla presente tipologia di esenzione è bene fare chiarezza su quando e come è possibile beneficiare della esenzione ai fini IMU senza incorrere in accertamento tributario con richiesta di pagamenti di relative sanzioni.
Innanzi tutto ai fini IMU, **si considera abitazione principale esente dall'imposta l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.** Ne consegue che, diversamente da altre agevolazioni, come ad esempio nell'imposta di registro in caso di acquisto di "prima casa", qualora il contribuente non possieda i requisiti richiesti per il tributo comunale IMU questi è tenuto al pagamento.
La legge IMU è sempre stata chiara dal 2012 ad oggi: **se i coniugi stabiliscono dimora e residenza in due immobili diversi situati nello stesso territorio comunale l'esenzione spetta soltanto per uno dei due immobili.** La scelta andava e va tutt'oggi fatta **compilando dichiarazione IMU barrando il campo 15 relativo all'esenzione e riportando nel campo annotazioni "abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art.1, comma 741, lett. b) della Legge n. 160/2019"**.
In caso di omessa dichiarazione, ciò comporta in accertamento tributario oltre al recupero IMU non versata con l'applicazione di sanzioni per l'omessa dichiarazione.
L'art, 5-decies, comma 1, del DL n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021, è intervenuto per disciplinare anche la situazione in cui **i coniugi abbiano due residenze diverse su immobili in due comuni diversi. E' possibile godere dell'esenzione dal pagamento dell'imposta soltanto per uno dei due immobili. Anche in questo caso la scelta** va fatta in sede di compilazione della **dichiarazione IMU** riferita al 2022, barrando il campo 15 relativo all'esenzione e riportando nel campo annotazioni "*abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art.1, comma 741, lett. b) della Legge n. 160/2019*".

Si ricorda infatti che ogniqualvolta il contribuente fruisce di esenzioni/agevolazioni non riscontrabili da banche dati immediatamente accessibili in via remota dall'ente, vige un obbligo di dichiarazione IMU che ha valenza di dichiarazione fiscale. Si veda nel dettaglio al successivo paragrafo 12).
NON è prevista esenzione da IMU per le **abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9**, ma resta valida la detrazione per l'abitazione principale dei residenti e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, fissata per legge in € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.

4) **ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE** stabilite per regolamento comunale o per previsione normativa:
   - l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
   - la casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, per il genitore assegnatario della casa medesima ivi residente, purchè presenti figli minori;
   - le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
   - unico immobile (NON di categoria A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc., anche se senza requisito di dimora e residenza;
   - fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;

- **ATTENZIONE: NON E' PREVISTA L'ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE Per i soggetti passivi AIRE**, **pertanto l'IMU è dovuta in base all'aliquota corrispondente alla situazione in cui l'immobile si trova** (locato, concesso in comodato, a disposizione, ecc.). Si veda sopra la peculiarità dal 2021.

Il Comune ha messo a disposizione sul proprio sito https://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/enti/mordano/imu/moduli e distribuito da URP e Ufficio Tributi appositi moduli di comunicazione che, debitamente compilati e consegnati, sostituiscono gli adempimenti dichiarativi.

5) IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO

Per i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all'art.1 comma 747 lett.c) legge 160/2019, l'aliquota è potenzialmente cumulabile con l'abbattimento al 50% della base imponibile spettante alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore>figlio e figlio>genitore) che le utilizzano come abitazione principale, alle seguenti condizioni:

- che il contratto di comodato sia registrato;
- che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Pertanto, per accedere all'agevolazione, devono coesistere tutte le condizioni previste per legge, ovvero si deve essere proprietari di un solo immobile oppure al massimo di 2 immobili abitativi in tutto il territorio italiano, ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più deve coesistere la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia ubicato nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
Per i contribuenti in possesso dei requisiti di cui al novellato art.13 comma 3 lett.0a) del D.L.201/11, l'aliquota è potenzialmente cumulabile con **l'abbattimento al 50% della base imponibile** spettante alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore>figlio e figlio>genitore) che le utilizzano come abitazione principale, alle seguenti condizioni:

- che il contratto di comodato sia registrato;
- che il comodante possieda un solo immobile in Italia (si tratta di agevolazioni riconosciuta per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove la norma richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo, Risoluzione Min. n. 1/DF del 17.2.2016);
- che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

6) IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

- così come definiti con L. 431/1998, D.M. 16/01/2017 e
Accordo territoriale città metropolitana di Bologna sottoscritto il 26/09/2017 -

Aliquota 9,6 per mille, ridotta per legge al 75% → aliquota 7,2 per mille
Per gli immobili locati a canone concordato (di cui alla L. 431/1998), l'imposta, determinata
applicando l'aliquota ordinaria del 9,6 per mille stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento (comma 760 art. 1 legge 160/2019).
Per poter usufruire dell'agevolazione IMU, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione IMU su modello ministeriale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'imposta.

Aliquota 7,6 per mille, ridotta per legge al 75% → aliquota 5,7 per mille

Nel Comune di Mordano, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze alle condizioni previste dall'accordo definito in sede locale in data 26/09/2017 fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/1998 (c.d. locazioni a canone concordato), viene confermata l'aliquota agevolata IMU al 7,6 per mille, su cui applicare la riduzione al 75 per cento.
E' necessaria l'attestazione bilaterale di rispondenza del contratto a quanto previsto dal DM 16/01/2017, come definita dall'accordo territoriale del 26/09/2017, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali IMU.
Per poter usufruire delle agevolazioni IMU, sono condizioni indispensabili:
- **la comunicazione corredata da copia del contratto di locazione;**
- **la residenza anagrafica del locatario.**

L'obbligo di presentazione dell'adempimento dichiarativo (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) è essenziale ai fini dell'applicazione della citata riduzione del 25% dell'importo IMU dovuto per l'immobile locato a canone concordato. Risoluzione n. 1/DF del 18 marzo 2020.

Il Comune mette a disposizione sul sito https://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/enti/mordano/imu/moduli e distribuito da URP e Ufficio Tributi, apposito modulo di comunicazione che, debitamente compilato e consegnato entro il termine di pagamento della prima rata (o della seconda se il presupposto d'imposta si è verificato nel secondo semestre dell'anno), sostituisce sia gli adempimenti dichiarativi per l'applicazione della aliquota agevolata, che per l'applicazione dell'aliquota stabilita dal Comune ridotta al 75 per cento. N.B. Per coloro che negli anni precedenti hanno già consegnato la comunicazione e non hanno subito variazioni, si intende già assolto l'obbligo di dichiarazione.

7) FABBRICATI A DESTINAZIONE SPECIALE "IMBULLONATI"

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E è effettuata, da parte dell'Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio) tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari dei suddetti immobili potranno ridefinire le rendite catastali con i nuovi criteri presentando gli atti di aggiornamento mediante la procedura DOCFA.

8) FABBRICATI RURALI E TERRENI AGRICOLI

TIPOLOGIA	Aliquote	Moltiplicatori alla rendita rivalutata	Quota Comune in ‰	Quota Stato in ‰
Abitazione principale e pertinenze	esente			
Fabbricati rurali strumentali – D/10 compreso art.9 comma 3bis lett. F) D.L. 557/93	**1‰**		**1‰**	**0 ‰**
Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola	esente			
Terreni agricoli diversi dai precedenti	7,6 ‰	135	7,6‰	0 ‰
Abitazioni in possesso del requisito di ruralità disciplinate dai commi 3 e 6 art.9 del D.L. 557/1993	7,6 ‰	160	7,6‰	0 ‰

Dichiarazione IMU rurali e terreni
Per usufruire dell'aliquota del 7,6 per mille agevolata rispetto a quella ordinaria del 10 per mille è necessaria la presentazione all'Ufficio Tributi della dichiarazione IMU, relativamente al possesso dei requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del D.L. 557/1993, convertito dalla L. 133/1994 e successive modifiche. In particolare, i possessori di terreni agricoli che possiedono e conducono

direttamente essendo Coltivatori Diretti o Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nella previdenza agricola, per usufruire della esenzione IMU del terreno sono tutti tenuti a presentare dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2022 (fatto salvo che non sia già stata presentata in passato), indicando compiutamente i riferimenti catastali. Sono nello stesso modo tenuti a presentare dichiarazione IMU qualora non sussistano più i requisiti per accedere all'esenzione. **La mancanza di dichiarazione IMU potrà dare luogo a sanzione per omessa dichiarazione, ai sensi delle norme vigenti.**

9) IL CALCOLO DELL'IMU

L'IMU si calcola facendo riferimento al valore dell'immobile. Il D.L. 201/2011 ha modificato la base imponibile incrementando i coefficienti da applicare alla rendita catastale, da rivalutare preliminarmente:

- del 5% per i fabbricati;
- del 25% per i terreni agricoli.

categorie catastali	Coefficiente IMU 2018 da applicare alla rendita catastale rivalutata come sopraindicato.
A - C/2 - C/6 - C/7 con esclusione di A/10	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
C/1	55
A/10	80
D/5	80
D (con esclusione D/5)	65
Terreni agricoli NON posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola	135

Altre tipologie di immobili	Base imponibile IMU
Terreno edificabile	Valore venale
Fabbricati di categoria D privi di rendita catastale interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati	Valore contabile
Fabbricato in corso di Ristrutturazione	Area edificabile

Una volta determinata la base imponibile, l'imposta si ottiene applicando l'aliquota deliberata annualmente dal Comune, per ogni tipologia di immobile, tenendo conto delle eventuali agevolazioni applicabili, del periodo e della percentuale di possesso. Esempio immobile di categoria **A/3** e di **rendita di € 400,00**: si **rivaluta del 5%** → € 420,00 e si moltiplica per il **coefficiente 160 → valore imponibile di € 67.200,00** → immobile non locato e a disposizione con **aliquota al 10,6 per mille** per 12 mesi, posseduto al 100% → **imposta da versare per l'intero anno pari ad € 712,32.**

Per i terreni edificabili, il Comune con delibera di C.C. n. 41 del 26/07/2017 ha approvato il *Piano Strutturale Comunale* (PSC), il *Regolamento Urbanistico ed Edilizio* (RUE) e il Piano di Classificazione Acustica (CA), consultabili e scaricabili al link https://www.nuovocircondarioimolese.it/psc-rue
I nuovi strumenti urbanistici sono entrati in vigore dal 10/01/2018.
Il valore orientativo di riferimento delle aree urbanizzate e urbanizzabili è quello pubblicato sul sito istituzionale del comune e sulla pagina dedicata ai tributi all'indirizzo web
https://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/enti/mordano/imu/atti-e-regolamenti
Il contribuente può calcolare l'imposta utilizzando un valido ausilio di calcolo IMU personalizzato con le aliquote del Comune di Mordano, comprese le agevolazioni e stampa del modello di pagamento F/24, mediante collegamento al link **https://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=mordano**
Poiché il contributo IMU è dovuto in autoliquidazione, l'amministrazione comunale non risponde di eventuali errori di interpretazione o di calcolo da parte dei contribuenti nell'utilizzo dell'ausilio.

10) VERSAMENTI

I versamenti possono essere effettuati solo mediante l'uso del Modello F24 o mod. F24 semplificato. IL CODICE DEL COMUNE MORDANO E' F718

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, si istituiscono i seguenti codici tributo:
*"**3912**" - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 1 comma legge 160/2019 – COMUNE"; N.B. SOLO ABITAZIONI LUSSO*
"3913"** denominato: IMU – imposta municipale propria per **fabbricati rurali ad uso strumentale
*"**3914**" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE";*
*"**3916**" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";*
*"**3918**" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE";*
"3923" - denominato: "IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";
"3924" - denominato: "IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";
*"**3925**" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO";*
*"**3930**" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE";*
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e NON devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella "Ravv".
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni:
nello spazio "codice ente/codice comune" è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili (Imola E289), reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.;
nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.
Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

Arrotondamenti: il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Ai sensi dell'art.1 comma 753 della L. n. 160/2019 resta dovuta la quota riservata allo Stato del gettito di IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo Catastale, da calcolarsi ad aliquota standard del 7,6 per mille. Quindi, solo per la categoria D, l'IMU deve essere versata, con riferimento all'aliquota del 7,6 per mille allo Stato mentre il restante 2 per mille resta di competenza comunale.

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono versare l'imposta municipale propria (IMU) dall'estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, provvedono nei modi seguenti:
- per la quota spettante al Comune: bonifico bancario a favore del "Tesoriere del Comune di Mordano" utilizzando il codice IBAN IT 96 N 05034 21002 000000005275 sul quale accreditare l'importo dovuto;
- per la quota riservata allo Stato: bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli via mail all'indirizzo tributi.mordano@nuovocircondarioimolese.it
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
• il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
• la sigla "IMU", Comune di Mordano e i relativi codici tributo sopraindicati;
• l'annualità di riferimento;
• l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

N.B. con la conversione in legge del decreto 193/2016, collegato alla manovra di bilancio per il 2017, **è soppresso per le persone fisiche, non titolari di partita Iva, l'obbligo dell'F/24 telematico per i pagamenti superiori a 1000 euro** introdotto dal 1° ottobre 2014 con il D.L. 66/2014. Pertanto tali soggetti potranno utilizzare l'F/24 cartaceo per qualunque importo, da presentare presso una banca o un ufficio postale, **senza che siano state effettuate compensazioni,** per le quali invece è obbligatoria la modalità telematica.

11) SCADENZE E ORARI DI APERTURA

→ La scadenza di pagamento della prima rata è giovedì 16 giugno 2022

L'importo della rata è in misura pari al 50% dell'importo annuale; è possibile pagare altresì tutto l'importo annuale in un'unica soluzione entro il 16 giugno
Nel periodo 1-16 giugno 2022 l'ufficio sarà aperto al pubblico :
LUNEDI' e MERCOLEDI' 9.00 – 12.00 ulteriori orari previo appuntamento.

→ La scadenza di pagamento della seconda rata è venerdì 16 dicembre 2022

L'importo della rata è in misura pari al 50% dell'importo annuale
Nel periodo 1-16 dicembre 2022 l'ufficio sarà aperto al pubblico :
LUNEDI' e MERCOLEDI' 9.00 – 12.00 ulteriori orari previo appuntamento.

La modulistica IMU – dichiarazioni e comunicazioni – è scaricabile dal sito istituzionale, reperibile presso l'ufficio tributi e presso l'ufficio relazioni con il pubblico (URP), che distribuisce e riceve anche la modulistica IMU.
URP di Mordano, via Bacchilega 6: dal lunedì al sabato, ore 9.00-12.00 escluso il giovedì.

12) DICHIARAZIONE IMU ANNO 2021 – SCADENZA 30 GIUGNO 2022

Premesse: **La dichiarazione relativa a variazioni avvenute nel 2021 deve invece essere consegnata entro il 30 giugno 2022.**

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Sulla base di principi generali: mantengono validità le dichiarazioni ICI, IMU e TASI; la dichiarazione non va presentata per gli immobili regolarmente accatastati e che non ricadono in una delle condizioni successive; la dichiarazione non è dovuta quando gli elementi sono conoscibili dal Comune.
Nelle more di emanazione del decreto ministeriale che approverà il nuovo modello di dichiarazione IMU e relative istruzioni con l'indicazione dei casi in cui deve essere presentata la dichiarazione, si continuerà ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2012.

La dichiarazione è dovuta:
- Quando si determina un diverso ammontare di imposta (esempio valore aree);
- Riduzioni di imposta, aliquote ridotte o esenzioni ex lege;
- Dati non acquisibili tramite catasto.

Obbligo dichiarazione
1. fabbricati di interesse storico o artistico;
2. abitazioni in possesso del requisito di ruralità art. 9 commi 3 e 6 DL 557/93;
3. terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
4. immobili in locazione finanziaria (obbligo del locatario);
5. concessionario aree demaniali;
6. variazione di valore aree edificabili;
7. terreno agricolo divenuto area edificabile;
8. area divenuta edificabile in seguito a demolizione di fabbricato oppure in seguito a fabbricato collabente (F2);
9. immobile assegnato al socio in via provvisoria da coop edilizia a proprietà divisa;
10. immobile concesso in locazione da ACER;
11. immobili esenti ai sensi delle lettere c), g), h) ed i) art. 7 comma 1 del D.L.gs. 504/1992;
12. fabbricato classificabile nella categoria D, non iscritto in catasto, senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
13. riunione o estinzione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
14. estinzione di diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
15. parti comuni di edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 codice civile e accatastate in via autonoma, come bene censibile (obbligo dell'amministratore di condominio);
16. immobile oggetto di multiproprietà (obbligo dell'amministratore di condominio);
17. immobile posseduto da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;

18. termine situazione di inagibilità/inabitabilità di fabbricato;
19. nucleo familiare che ha stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale - **ovvero su due diversi comuni** - con cui viene indicato l'immobile esente quale abitazione principale del nucleo familiare;
20. genitore assegnatario della casa familiare (o ex coniugale);
21. immobile soggetto a ristrutturazione o restauro conservativo in quanto tenuto a versare con il valore dell'area – anziché sulla base della rendita catastale, anche qualora identificabile in categoria catastale fittizia F/3 o F/4;
22. immobile concesso con contratto registrato in comodato d'uso gratuito ai fini dell'agevolazione del 50% calcolo IMU – qualora non sia stato presentato apposito modulo predisposto dall'amministrazione;
23. immobile concesso in locazione a canone concordato con contratto registrato ai fini dell'agevolazione del 25% calcolo IMU – qualora non sia stato presentato apposito modulo predisposto dall'amministrazione;
24. esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti, dal 2019 anche dai loro familiari coadiuvanti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 13 29/3/2004 n. 53 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
25. abitazione posseduta da soggetti IMU NON RESIDENTI nel territorio dello Stato Italiano che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

Modello ministeriale e termine di presentazione

Se dovuta, è da presentare con il modello ministeriale (approvato con DM 30.10.2012).
Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1/1/2021 i**l 30 giugno 2022, scadrà il termine per la presentazione della DICHIARAZIONE IMU 2021.**
Pertanto i soggetti sotto indicati, **decadono dal beneficio dell'esclusione IMU,** qualora non abbiano provveduto, nei termini, a consegnare il modello ministeriale relativo a:

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice (non immobiliari di gestione) invendute e non locate;
- unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza dei soci assegnatari;
- alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dall'Acer o enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 DPR 24.7.1977, n. 616;
- unico Immobile (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza.

Situazioni in cui la disciplina regolamentare sostituisce la dichiarazione IMU:

- locazione a canone concordato: obbligatoria la comunicazione nelle modalità e termini definiti all'art. 4, comma 2 del vigente Regolamento IMU;
- condizione di inagibilità/inabitabilità: obbligatorio attenersi alla disciplina approvata all'art. 8 del vigente Regolamento IMU;
- comodato gratuito con possesso dei requisiti previsti dalla legge determinato ai fini dell'applicazione del beneficio della riduzione IMU del 50%.

I modelli di dichiarazione ministeriale IMU possono essere:

- consegnati direttamente all'URP di Via Bacchilega, 6 Mordano che rilascerà apposita ricevuta;
- inviati a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno a: Comune di Mordano-Servizio Tributi Associato - Via Bacchilega, 6 – 40027 Mordano (BO), la data di spedizione è considerata data di presentazione della dichiarazione;
- trasmessi con posta certificata all'indirizzo: **comune.mordano@cert.provincia.bo.it** indicando nell'oggetto del messaggio "**dichiarazione IMU per l'anno 20..**"; il testo deve inoltre contenere l'elenco dei contribuenti (cognome nome) per i quali viene presentata la dichiarazione. Prima dell'invio la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autografa e acquisita tramite scanner.

Dichiarazione IMU enti non commerciali:
Viene prevista una specifica disciplina per l'applicazione dell'IMU degli enti non commerciali (art. 1, comma 770 della L.160/2019).

La dichiarazione è da presentare **OGNI ANNO** esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno 2022 con riferimento all'anno di imposta IMU 2020, sulla base delle istruzioni approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26.6.2014, G.U. 153 DEL 4/7/2014, aggiornate con le specifiche tecniche versione 1/2018.
https://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imu-tasi/Enti-non-commerciali-ENC/

Il versamento deve avvenire esclusivamente con modello F24 (non possibile con bollettino c/c postale) in tre rate con scadenze:

- 16 giugno : 50% dell'imposta corrisposta nell'anno precedente;
- 16 dicembre: 50% dell'imposta corrisposta nell'anno precedente;
- 16 giugno anno successivo a quello di imposta: conguaglio dovuto.

Solo per gli enti non commerciali è possibile l'eventuale compensazione nel Comune dove il credito è scaturito risultante da dichiarazioni presentate dopo il 01 gennaio 2022.

Deducibilità IMU
Si ricorda che l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ***è deducibile*** (commi 772-773) *ai fini della determinazione del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni* nella misura di:
- 60% per l'anno 2021;
- 100% cioè per intero dal 2022.

In precedenza, con il Decreto Legge per la crescita delle imprese (D.L. 30/4/2019 n. 34 art. 3 convertito con la Legge 28/06/2019, n. 58) la quota deducibile per l'anno 2019 era fissata nella misura del 50%.

****

13) NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per tutto quanto qui non riportato ci si deve rifare alle seguenti **norme legislative e regolamentari**:

Norme legislative

- art. 1 commi da 738 a 780 della legge di stabilità 2020 (legge 160 del 27.12.2019) e le norme di legge ivi richiamate
- art. 1 commi da 161 a 169 dell'art. 1 legge 296 del 27.12.2006
- art. 4 D.L. n. 16/2012 convertito in L. 44/2012;
- D.M. 30.10.2012, pubblicato in G.U. 258 del 5/11/2012;
- art. 1 comma 380 della L. 228/2012;
- art. 10 D.L. 35/2013 convertito con modificazioni in L. 64/2013;
- art. 1 D.L. 54/2013, convertito con modificazioni in L. 85/2013;
- D.L. 102/2013 convertito con modificazioni in L.124/2013;
- art. 22, comma 2 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014
- art. 78 comma 3 D.L. n. 104 del 14.8.2020 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- art.1 comma 48 e comma 599 della legge 178 del 30.12.2020
- art. 1, comma 743, L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022);
- art. 5-decies, comma 1, D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021.

Norme regolamentari comunali e delibere

- Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 17/2/2022;
- regolamento comunale per la disciplina dell'IMU
- regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Regolamenti e delibere reperibili sul sito istituzionale https://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/enti/mordano